

Elogio dell'incompletezza. Uno 'Statuto dei diritti dei minori'?

di Massimo Corsale

1. La principale difficoltà cui si va incontro, in linea di principio, volendo mettere a punto un sistema dei diritti dei minori è costituita dal fatto che fra i due termini 'diritti' e 'minori' esiste una compatibilità concettuale molto problematica.

Il concetto di 'diritto' (soggettivo), anche senza voler prendere una posizione sul più che secolare problema della sua definizione, implica comunque un interesse socialmente riconosciuto e protetto in capo a un soggetto, ma anche la capacità di valutarne la portata e di calcolare l'opportunità (convenienza) di farlo eventualmente valere (concetto di 'potestatività del diritto'). In altri termini, essere titolari di un diritto, in senso proprio, significa vegliare sul proprio interesse e valutare se e come conviene difenderlo: non a caso gli antichi dicevano che solo *vigilantibus succurrunt*.

Il concetto di 'minore' (d'ora in avanti peraltro userò il termine 'minorenni' anziché 'minori', perché meno carico di connotazioni negative) invece implica intrinseca debolezza, incapacità strutturale di gestire se stesso senza protezione, guida e assistenza da parte di un adulto.

Nella seconda metà del secolo che volge al termine, in particolare nelle società economicamente sviluppate si sono affermate, fino al punto da entrare a far parte dei contenuti indiscussi del senso comune, due linee di tendenza che, ad avviso di chi scrive, sono intrinsecamente contraddittorie.

* Presentato dall'Istituto di Sociologia.

Da una parte, l'istanza della liberazione degli oppressi (popoli, classi, categorie, sesso, fasce di età) e del loro affrancamento dalla subalternità ha spinto a riconoscere nella massima misura del possibile autonomia e capacità di autogestione a soggetti sociali finora subalterni. La qual cosa implicherebbe riconoscere un'eguaglianza sostanziale a questi soggetti.

Dall'altro lato, peraltro, si è fortemente sottolineato che nella dialettica sociale i soggetti non erano affatto eguali di fatto, e che se si voleva perseguire un'eguaglianza 'reale' invece di quella meramente 'formale' (propria della società liberale) si dovevano proteggere le fasce 'deboli' della popolazione attraverso provvedimenti legali che introducessero artificialmente elementi di favore nei loro confronti per riequilibrarne la situazione di fatto sfavorevole. Tra queste fasce deboli ovviamente si collocano anche i minorenni (anche se peraltro non si può dire che questi ultimi siano stati i principali beneficiari di tale spinta).

Esempi significativi della compresenza di queste tendenze si trovano proprio nella politica seguita in Italia verso i minorenni, e verso i giovani in genere, negli ultimi decenni. Da un lato, per esempio, si è anticipato al compimento del diciottesimo anno il raggiungimento della maggiore età, con tutte le conseguenze connesse sul piano del diritto privato, di quello penale e di quello costituzionale. E non basta: in epoca recente si è molto discusso dell'opportunità di abbassare ulteriormente questo limite di età (anche se, in verità, la spinta in questo senso non sembra essere stata dettata tanto da profonde motivazioni filosofiche e/o scientifiche, quanto dall'intenzione di favorire l'industria dell'automobile e degli altri veicoli a motore).

Dall'altro lato, invece, si è introdotto nell'ordinamento, col DPR 448/88, un codice di procedura penale minorile (nuovo anche nel senso che mai prima ce n'era stato in Italia uno specifico per i minorenni (caratterizzato da un forte impulso protettivo: per esempio evitando ovunque possibile l'esperienza precoce del carcere al ragazzo entrato nel circuito penale, prevedendo forme di assistenza specifiche durante il processo, sgan-ciando il processo penale minorile dalla valutazione della responsabilità civile, introducendo l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (*probation*)).

Occorre senza dubbio prendere atto che sarebbe velleitario cercare di uscire da questa contraddizione in una direzione uni-

voca. La natura stessa del minorenni lo mette infatti in un oggettivo stato di debolezza relativa; mentre d'altra parte due secoli di riflessione e di esperienze pedagogiche hanno reso incontrovertibile l'acquisizione per cui autonomia e responsabilità del giovane sono presupposti imprescindibili per una sua educazione intesa come auto-educazione.

Molti (e tra questi anche chi scrive) sottolineano come particolarmente gravidi di conseguenze due tipi di fenomeni, le cui connessioni con gli indirizzi di politica sociale fin qui adottati andrebbero approfondite seriamente.

Il primo fenomeno è il grande aumento, verificatosi negli anni più recenti, degli spazi materiali di autonomia dei minorenni, oggi massicciamente favoriti dal consumo crescente dei media (non solo della TV, ma per esempio anche della stampa indirizzata ai giovani), dalla diffusione travolgente dei mezzi di trasporto privati (motorini ecc.) e dei ritrovi pubblici espressamente dedicati ai giovani. Tutto ciò infatti mette quotidianamente in contatto il soggetto, in età precoce, con il 'vasto mondo' nella sua interezza (spesso troppo cruda, altre volte artificialmente manipolata) senza più la mediazione degli agenti tradizionali di socializzazione (genitori e poi maestri, e magari sacerdoti e/o altre figure educative facenti parte del mondo dell'associazionismo giovanile). L'inevitabile delegittimazione di questi agenti, che ne deriva, costituisce un effetto di rimbalzo destinato a rafforzare in misura decisiva il processo di precoce autonomizzazione di un minorenni il quale, per altro verso, non ha ancora una personalità sufficientemente strutturata per orientarsi con effettiva autonomia tra i messaggi che il 'vasto mondo' gli invia. In questa situazione la accennata delegittimazione degli agenti di socializzazione tradizionali è destinata a lasciare più largo spazio al gruppo dei pari: il quale, essendo costituito da soggetti che hanno in maggioranza il medesimo tipo di esposizione ai messaggi e ai consumi sopra accennati, finisce per avere un effetto di rafforzamento formidabile rispetto alle spinte derivanti da questi ultimi. Anzi, più precisamente, finisce per avere un ruolo decisivo nell'individuazione del 'senso' da assegnare ai messaggi provenienti da tutto questo 'vasto mondo' nel suo insieme, e quindi a suggerirne un'interpretazione unitaria da parte della schiacciante maggioranza degli appartenenti alla fascia di età in questione. È questo in ultima analisi il pro-

cesso che permette di parlare di 'cultura (o controcultura) giovanile'.

Il secondo fenomeno consiste in una forte deresponsabilizzazione dei giovani e in particolare dei minorenni, che deriva in larga misura da una serie di fenomeni strutturali della società contemporanea. Innanzitutto, il continuo allungamento dei tempi necessari per l'istruzione formale e la formazione professionale delle nuove generazioni prolunga indefinitamente il 'limbo' dell'attesa dell'assunzione di responsabilità dirette da parte del giovane sotto il profilo del proprio mantenimento. L'aumento del reddito medio nelle società evolute permette a masse notevoli di ragazzi di disporre, grazie al benessere delle loro famiglie, di quantità di denaro sproporzionate al loro grado di responsabilità sociale e non corrispondenti ad alcuna fatica sopportata per conseguirle, mentre dall'altro lato, i ragazzi appartenenti a ceti sociali che non possono permettersi altrettanto entrano in uno stato di crescente frustrazione, dalla quale molti di loro sono tentati di uscire commettendo reati.

In ogni caso, però, il rapporto complessivo dei giovani col denaro da un lato, e con l'insieme delle responsabilità sociali dall'altro, è tale da far loro percepire la loro situazione come nettamente migliore di quella delle generazioni più anziane. Tende a diventare trascurabile il numero dei giovani che oggi, nelle società del benessere, sanno 'aspettare', intendono investire sul futuro, imparano a sublimare le pulsioni sotto il controllo di un super-ego sufficientemente strutturato.

Sembrerebbe quindi che il primo 'diritto' che andrebbe oggi riconosciuto ai minorenni nelle società occidentali (ovviamente non su un piano giuridico) sia quello al futuro: ad avere, a sapersi attendere un futuro.

Del resto, viene legittimamente da chiedersi se abbia senso sforzarsi di garantire oggi ai ragazzi ottimi standard di vita con una mano, mentre con l'altra gli si sottrae l'essenza stessa della loro condizione, l'attesa del futuro. Nulla è tanto foriero di tragica infelicità quanto la percezione di non avere futuro: lo sanno bene i condannati a morte, ma lo hanno sempre saputo bene anche i poeti pessimisti, da Mimnermo a Leopardi, che hanno cantato la giovinezza come unica età della vita che valesse la pena di essere vissuta.

Probabilmente queste considerazioni, pur così di senso comune, non sono state ben presenti a tutti quei sociologi, psicologi e pedagogisti che hanno furiosamente combattuto, nel nostro secolo, l'idea che l'infanzia e la giovinezza siano età di 'attesa', che il bambino sia un 'uomo incompleto' e così via.

2. Paradossalmente, mentre nelle aree economicamente sviluppate si rischia di rubare alle nuove generazioni il bene più prezioso, il futuro, rendendo apparentemente più dorato il presente, in tutto il pianeta (non solo quindi nel Sud del mondo) di fatto si bruciano quotidianamente prospettive concrete di futuro dilapidando allegramente tutte le risorse non rinnovabili e lasciando che il boom demografico, a livello planetario, avvolga di tenebre le prospettive di sopravvivenza globale.

La considerazione dei problemi dei minori in termini piattamente filantropici e meramente settoriali, come avviene di regola nei documenti internazionali (Unicef ecc.), fa sì che il tema della pianificazione delle nascite sia appena sfiorato, e comunque trattato solo in termini pedagogici (solitamente poco efficaci, e comunque validi solo sul lungo periodo), mentre si insiste sull'obbiettivo immediato di ridurre drasticamente la mortalità infantile. C'è qualcuno che si chiede cosa potranno mangiare tutti questi bambini che si verrebbero così a salvare?

I discorsi sulle risorse che potrebbero esser destinate a combattere la fame nel mondo qualora le si liberasse dagli impieghi bellici, così come quelli che si potrebbero fare sul migliore impiego delle eccedenze alimentari dei paesi ricchi, sono discorsi che a malapena avrebbero senso se il mondo fosse un unico grande paese ferreamente retto da un regime di 'socialismo reale': salvo poi magari dover scontare drammatiche carenze, proprio sotto il profilo alimentare, dello stesso tipo di quelle sperimentate da tutti i paesi che hanno vissuto il socialismo reale.

D'altra parte, qualcuno si chiede dove si dovrebbe prendere tutta l'acqua potabile necessaria per renderla facilmente accessibile a tutti gli abitanti del pianeta, ovvero quali danni ecologici irreparabili determinerebbe un sistema di fognature universale tale da rendere possibile per tutti costoro disporre di 'servizi igienici appropriati' (come recitano i documenti Unicef)?

Il presupposto non dichiarato ma imprescindibile, presente

dietro il modo di pensare dell'uomo della strada, ma anche dietro i documenti redatti da responsabili politici e da addetti ai lavori portatori di saperi specialistici, è che la condizione di benessere e l'insieme dei 'servizi' di cui godono i soggetti (nel nostro caso, i bambini e i giovani) nelle aree economicamente più favorite debbano essere progressivamente estesi a tutto il resto del mondo. Senza chiedersi se ciò sia materialmente possibile (tutta l'esperienza della seconda metà del nostro secolo dovrebbe dimostrare il contrario); e senza farsi sfiorare dal dubbio che il giustissimo obiettivo di rendere meno tragicamente sperequate le condizioni del Nord e del Sud del mondo, possa passare attraverso l'impervia strada di un drastico controllo delle nascite a livello mondiale, e di un'altrettanto drastica revisione dei modelli di sviluppo e degli standard di vita nei paesi ricchi.

3. Benché apparentemente lontane dal tema specifico di uno statuto dei diritti dei minorenni, considerazioni di questo genere si giustificano con l'esigenza di rendere esplicito il quadro di riferimento generale in cui si dovrebbero collocare gli obiettivi di un simile statuto.

Al contrario, l'insistenza corrente sopra i due termini del nostro problema ('diritti' e 'minori') senza un'adeguata riflessione sulla problematica dei loro rapporti, sia reciproci che con i presupposti culturali generali in cui le possibili soluzioni si inseriscano, conduce sistematicamente in un vicolo cieco i discorsi correnti in proposito.

Da un lato infatti ci si limita a individuare una serie di temi civilistici, sui quali peraltro è abbastanza facile raggiungere un accordo generale, salvo poi lasciare nel vago le questioni più complesse, i veri 'ponti dell'asino' dell'intera problematica. Dall'altro lato, ci si esercita in un'estensione incontrollata del campo dei 'diritti' intesi come aspettative (di fatto non legalmente tutelate e difficilmente tutelabili) di prestazioni di *welfare*.

Come esempi delle questioni lasciate irrisolte, possiamo indicare innanzitutto quella del 'miglior interesse del minore'. Come lo si individua? Chi ne è il miglior giudice? Forse i genitori naturali insieme? Ovvero quale dei due genitori in caso di disaccordo, o il minorenne stesso (se in età da poter discutere del problema), o qualche figura di esperto esterno alla famiglia, o infine il giudice togato (eventualmente assistito a sua volta da

esperti)? E sulla base di quali elementi si potrebbe arrivare a individuare quale sia in prospettiva l'interesse del minore, visto che è impossibile ragionare su problemi di ragazzi prescindendo da un riferimento al futuro? Esiste, del resto, una vasta letteratura internazionale in cui viene espressamente affrontato il tema della vacuità sostanziale di una formula come quella del 'miglior interesse del minore'.

Ma ancora: come si valuta questo interesse nel caso in cui un giudice minorile si trovi di fronte a un minore positivamente inserito in una famiglia che aspira ad adottarlo, ma che non ha percorso il prescritto iter legale? Dovrà egli tenere nel massimo conto le garanzie che la famiglia affidataria deve offrire (e che nel caso di specie non sono state preventivamente accertate), e quindi sottrarre il minore a quella in cui si trova al momento, ovvero dovrà tener in conto soprattutto la rete dei rapporti significativi già di fatto stabiliti (positivamente) dal minore in una famiglia, che peraltro non ha preventivamente offerto le prescritte garanzie?

Comunque decida, il giudice avrà altissime probabilità di arrecare un danno al minore.

E perché poi l'interesse del minore dovrebbe passare di tanto in seconda linea, invece, nel caso di ragazzi che vivono con i genitori (o con uno dei genitori) naturali, allorché le opportunità di vita che questi offrono loro sono estremamente scadenti? Non ci riferiamo ovviamente ai casi di gravi forme di negligenza dei genitori, perché in tal caso qualunque progetto di statuto (ma peraltro già la legislazione vigente in Italia) prevede forme di sottrazione e di affido preadottivo. Ci riferiamo a tutti quei casi in cui una ragionevole valutazione (anche se certamente con l'unica possibile) dell'interesse dei ragazzi urterebbe contro il 'diritto' dei genitori, anche se poveri e illetterati, a occuparsi dei loro figli.

In pratica il problema è il seguente: deve uno 'statuto dei diritti dei minori' stabilire dove passa il confine tra l'interesse di questi ultimi e quello dei genitori, oppure no? Il problema infatti appare risolto solo verbalmente (e ipocritamente) quando ci si riferisce alle formulazioni legali ormai correnti e ai discorsi degli addetti ai lavori secondo cui occorre affrontare tali questioni solo tenendo conto dell' 'interesse del minore'. Infatti, ci si dovrebbe chiedere in tal caso: chi lo valuta? Il minore stesso

(che generalmente non è in grado di farlo), oppure il giudice o l'esperto (i quali non potrebbero comunque avere sufficienti elementi di informazione, quanto meno sul futuro, e sarebbero in ogni caso viziati dai loro personali pregiudizi), o ancora uno dei genitori naturali o aspiranti adottivi (cioè proprio la presunta controparte del ragazzo)?

Non sembra così facile risolvere adeguatamente questo problema. E quindi la prosopopea dei politici e degli esperti che ritengono di dettare soluzioni dovrebbe insospettirci.

4. Nella cultura oggi prevalente sembra infatti ovvio che l'interesse dei minori prevalga su quello degli adulti che sono in rapporto con loro: per esempio la vigente legislazione in tema di adozione ha capovolto l'impostazione tradizionale (di origine romanistica) per cui questo istituto era visto nell'interesse precipuo dell'adottante, e ne ha fatto un istituto pensato nell'interesse dell'adottando.

Ma resta assolutamente nel vago (non solo nella legislazione italiana, ma anche nei progetti fin qui disponibili di statuto dei minorenni, nonché nelle convenzioni e nelle raccomandazioni internazionali in materia) il problema centrale di ogni rapporto dei minori col diritto: il nodo costituito dal ruolo della famiglia nel sistema sociale dato e nel quadro delle istituzioni giuridiche.

Di fatto, la famiglia ha costituito per millenni, nella civiltà occidentale, un ordinamento sociale e giuridico autonomo finalizzato alla riproduzione sociale (intesa nel senso più lato).

Dei suoi componenti il solo *pater familias* (e non soltanto in diritto romano, ma ancora in pieno illuminismo e persino nell'ottocento: basti pensare a come la pensavano Kant e Hegel) è membro di pieno diritto della società globale e delle sue istituzioni. Tutti gli altri ne sono rappresentati a tutti gli effetti.

Un'eredità significativa di questa visione dei rapporti tra famiglia e società si ha ancora nelle concezioni edoardiana, freudiana e parsonsiana della famiglia (non sembri troppo arduo l'accostamento): laddove alla figura paterna è riservato il compito di rappresentare al suo interno il principio della realtà (la logica che presiede al 'vasto mondo') e la 'norma' (le leggi che vigono nella società) (Pearson e Bales, 1955; Riesman, 1949).

Il legislatore italiano del 1975 ha ritenuto di innovare il sistema sostituendo alla 'patria potestà' quella 'genitoriale': ed elimi-

nando così uno degli aspetti che caratterizzavano la vecchia famiglia in senso maschilistico. (Giustamente del resto oggi la figura paterna può essere impersonata indifferentemente da padre e madre, così come del resto, entro certi limiti, quella materna). Inoltre il vecchio spirito del diritto familiare, che assegnava un ruolo decisivo all'interesse dei genitori (del padre), è stato sostituito con una visione della famiglia che tiene più conto dell'interesse di tutti i suoi componenti (a cominciare dai figli).

Ma il fondamentale problema delle garanzie resta sostanzialmente irrisolto. E non solo in Italia: basta leggere i quotidiani raccapriccianti bollettini delle angherie inferte ai bambini in tutto il mondo, angherie alle quali i genitori danno ahimé un decisivo contributo.

Finché la famiglia era un ordinamento del tutto autonomo, la potestà disciplinare (in funzione educativa, ma non solo) del padre era sostanzialmente illimitata: in teoria il maltrattamento era generalmente penalizzato, ma in pratica finché non si arrivava all'omicidio (infanticidio) era difficile che qualcuno si intromettesse nell'esercizio della potestà intrafamiliare. Ma oggi, dove si deve fermare il potere correttivo dei genitori? Qualunque tipo di punizione corporale deve essere considerata maltrattamento? E fin dove può legittimamente arrivare la coazione psicologica senza diventare esercizio di violenza?

Individuare delle forme di garanzia, nel nostro caso, vuol dire definire i confini entro i quali è tutelata l'incolumità fisica e l'autonomia psicologica del minore, ma anche quelli entro cui viene tutelata l'inattaccabilità del genitore che esercita il suo dovere correttivo, e infine quelli entro cui il resto della società si vede tutelata nel caso di mancato o inefficace esercizio di quest'attività educativa.

Un uso paternalistico (si potrebbe forse dire 'maternalistico') e sostanzialmente illiberale del diritto, da parte di legislatori e di interpreti, ha reso fumosi questi confini, ha deresponsabilizzato i giovani (i figli) senza responsabilizzare nessun altro al loro posto.

Il risultato è che alla drammatica impotenza della società nei confronti dei maltrattamenti dei bambini, fa riscontro una sostanziale vanificazione delle sue aspettative di giustizia in caso di reati commessi da minorenni; e questo si traduce in un discredito del diritto che, in ultima analisi, si ripercuote anche

sulle garanzie a tutela del minorenne stesso quando questi si trova dalla parte della vittima.

In altri termini, ci si dimentica che il diritto è sostanzialmente un gioco a somma zero: a un diritto in capo a qualcuno deve corrispondere un obbligo in capo a qualcun altro, e quindi a una deresponsabilizzazione corrisponde inevitabilmente una mancata tutela da qualche altra parte.

5. Responsabilizzare non significa introdurre elementi di oppressione sociale: al contrario. Per esempio, il minorenne ha diritto a essere responsabilizzato a partire da una determinata età (per esempio, i tradizionali 14 anni) in una misura limitata rispetto a quanto lo sono gli adulti: ma in quella misura deve rispondere. E inoltre, le pene possono non essere detentive: anzi, è auspicabile che lo siano il meno possibile perché notoriamente il carcere, per quanto umanizzato e ben controllato, rischia di radicalizzare gli orientamenti devianti. Ma bisogna individuare pene alternative che siano chiaramente avvertibili come tali, e che siano comminate in misura limitata ma con rigore. Tra queste sarebbe anche il caso di riprendere in considerazione, nel caso dei reati contro il patrimonio, l'ipotesi della restituzione con penale aggiuntiva: che oltretutto (opportunamente studiata negli aspetti tecnico-applicativi) sarebbe molto coerente con lo spirito del processo accusatorio, cui si rifa la legislazione di molti paesi evoluti, tra cui l'Italia.

Il minorenne che non ha compiuto il quattordicesimo anno di età ha diritto di non essere perseguito: neanche con forme surrettizie di carcerazione quali quella, ancor oggi prevista in Italia (anche se ormai solo teoricamente), del riformatorio giudiziario.

Ma ha anche diritto di essere protetto realmente (e non solo nominalmente, come avviene ora) dallo sfruttamento da parte di maggiorenni, spesso membri della sua stessa famiglia, ancor più spesso addirittura genitori: i quali li avviano alla commissione di reati per loro conto, contando sull'impunità degli infraquattordicenni.

A una mancata responsabilizzazione penale dei minorenni deve quindi corrispondere, nel gioco a somma zero, quella di qualcun altro: altrimenti il diritto si corrompe e qualunque siste-

ma di garanzie si sgretola. Si potrebbe in tal caso pensare a responsabilizzare i genitori, non direttamente del reato commesso dai figli infraquattordicenni, bensì di un reato di omessa custodia, peraltro punibile in misura analoga a quella del reato commesso dal minore (grazie a una adeguata elasticità della previsione edittale).

Naturalmente questo comporterebbe un forte incremento dell'attuale livello di responsabilizzazione dei genitori: per altro verso pericolosamente in contraddizione con la loro attuale perdita di capacità effettiva di influenzare il comportamento dei figli adolescenti (come si accennava all'inizio di questo discorso). Perciò occorrerebbe anche prevedere il caso in cui i genitori riconoscano la loro difficoltà di controllare il comportamento e lo stile di vita del figlio, anche infraquattordicenne: in questo caso dovrebbe essere loro data la possibilità di rivolgersi a un servizio *ad hoc*, denunciando la loro situazione. Ciò li solleverebbe automaticamente dalla responsabilità penale nel caso in cui il figlio commetta reati, ma li obbligherebbe in pari tempo ad accettare l'intervento di servizi (servizi di *welfare* che peraltro sono ovviamente al tempo stesso servizi di controllo sociale) destinati a limitare sostanzialmente la loro potestà genitoriale, integrandola. Tra questi servizi occorrerebbe prevedere anche quelli di accoglienza per i minori nel caso di impossibilità di coabitazione con i genitori: per motivi di forza maggiore, ma anche per prevenire rischi di maltrattamenti o negligenze gravi da parte dei genitori, o anche aggressioni da parte dei figli (per esempio, tossicodipendenti) nei loro confronti.

Detti servizi non possono continuare a essere (come avviene tutt'ora in molte parti d'Italia, specie nel Sud) i vecchi orfanotrofi gestiti da religiosi: dovrebbero essere moderne strutture con operatori polivalenti, e opportunamente collegate con istituzioni scolastiche, di formazione professionale, associazioni sportive e ricreative, ecc. (lasciando anche spazio per servizi di formazione religiosa, eventualmente pluriconfessionali).

Intraprendere una strada di questo tipo potrebbe rivelarsi utile anche per risolvere diversi altri problemi. Per esempio, potrebbe offrire il mezzo per contrastare l'evasione dell'obbligo scolastico: la scuola del resto è oggettivamente un'alleata nel processo di socializzazione positiva (e non alla sottocultura de-

linquenziale), e per di più distoglie materialmente i ragazzi dalla strada. L'evasione scolastica potrebbe addirittura essere considerata per i genitori un'aggravante, nel caso che il ragazzo (sempre infraquattordicenne) commettesse un reato.

Questa strada potrebbe rivelarsi utile anche per aiutare la soluzione del problema dell'affido dei minori in caso di separazione fra i coniugi: il genitore che dichiarasse di accollarsi la responsabilità per custodia nel caso in cui il minore commettesse un reato potrebbe essere favorito nell'affidamento del figlio.

Infine, potrebbe anche rivelarsi utile per affrontare in modo più equanime il problema dell'interruzione volontaria della gravidanza. La relativa decisione infatti potrebbe essere lasciata unicamente alla donna solo nel caso in cui il padre sia ignoto, o la gravidanza sia frutto di uno stupro; negli altri casi potrebbe essere richiesto anche il parere del futuro padre (coerentemente col fatto che la responsabilità genitoriale è in linea di principio solidale tra padre e madre); e nel caso in cui ci sia contrasto tra madre che non vuole proseguire la gravidanza e padre che vorrebbe farla proseguire, si potrebbe decidere per la prosecuzione con previsione di affido del nascituro al padre stesso, affido accompagnato ovviamente dalla responsabilità penale del solo padre per custodia.

Concludendo, se uno statuto deve essere uno statuto, esso non potrà limitarsi a essere un elenco di raccomandazioni alle pubbliche autorità perché elargiscano servizi che, oltretutto, in un'epoca di restrizioni al *welfare*, rischiamo di rimanere irrealizzati. Né potrà essere una carta delle immunità e dei privilegi senza contropartita, a favore (ma è proprio un favore?) dei ragazzi.

Essa dovrebbe essere una carta di diritti definiti a favore dei minorenni, cui corrispondano obblighi altrettanto definiti in capo a qualcun altro; ma anche una carta delle responsabilità dei minorenni, limitate ma chiaramente assegnate.

E quindi, implicitamente questo statuto dovrebbe ridefinire le aspettative reciproche di genitori verso figli, figli verso genitori, società verso genitori e figli, e genitori e figli insieme verso la società.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV., *Cittadinanza e nuove politiche sociali*, a cura di P. Donati e G.B. Sgritta, fasc. spec. di «La ricerca sociale» 46, 1992.
- AA.VV., *I diritti del bambino nelle 'carte internazionali'*, Brescia, La Scuola 1990.
- AA.VV., *Il bambino sociale*, a cura di E. Becchi, Milano, Feltrinelli 1979.
- AA.VV., *Salomone a Babele*, a cura di M. Corsale, Napoli, ESI 1997.
- P.L. Berger, B. Berger, *The War over the Family. Capturing the Middle Ground*, New York, Doubleday 1983 (tr. it. *In difesa della famiglia borghese*, Bologna, Il Mulino 1984).
- F. Cambi, S. Ulivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, Firenze, La Nuova Italia 1988.
- A. Censi, *La costruzione sociale dell'infanzia*, Milano, Angeli 1994.
- V. Cesareo, *Socializzazione e controllo sociale*, Milano, Angeli 1981.
- CNM (Consiglio Nazionale dei Minori), *Minori in Italia, Prima relazione del CNM*, Milano, Angeli 1988.
- CNM (Consiglio Nazionale dei Minori), *Secondo rapporto sulla condizione dei minori in Italia*, Milano, Angeli 1990.
- M. Corsale, *Prevenzione delle condotte socialmente devianti?*, «Esperienze di giustizia minorile» 1, 1991.
- M. Corsale, *Giudici e minori in una società senza padre. Giustizia e conflitto sociale*, a cura di A. Giasanti, Milano, Giuffrè 1992.
- M. Corsale, *Lo specchio dei sensi di colpa: società italiana e disagio minorile*, in AA.VV., *Le nuove criminalità. Ragazzi vittime e protagonisti*, a cura di M. Cavallo, Milano, Angeli 1995.
- A. Dell'Antonio, *Il bambino conteso*, Milano, Giuffrè, 1983, 2^a ed. 1993.
- P. Cendon, *I bambini e i loro diritti*, Bologna, Il Mulino 1991.
- F. Dolto, *Le cause des enfants*, Paris, Laffont 1985 (tr. it. parziale, *Le parole dei bambini e l'adulto sordo*, Milano, Mondadori 1989).
- F. Dolto, *Quand les parents se séparent*, Paris, Seuil 1988 (tr. it., *Quando i genitori si separano*, Milano, Mondadori 1991).
- J. Elster, *Solomonic Judgements. Studies in Limitations of Rationality*, Cambridge, Cambridge University Press 1989.
- E. Erikson, *Childhood and Society*, New York, Norton 1963 (tr. it., *Infanzia e società*, Roma, Armando 1972).
- J. Goldstein, A. Freud, A. Solnit, *Dans l'intérêt de l'enfant?*, Paris, ESF 1980.
- A. Mitscherlich, *Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft*, München 1963 (Tr. it., *Verso una società senza padre*, Milano, Feltrinelli 1970).
- R. Mnookin, *Child Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy*, in «Law and Contemporary Problems» 39, 1975.
- T. Parsons, R.F. Bales et al., *Family, Socialization and Interaction Process*, New York 1955 (tr. it., *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori 1967).
- D. Riesmaw, *The Lonely Crowd*, New York 1949 (tr. it. *La folla solitaria*, Bologna, Il Mulino 1967).
- P. Ronfani, *I diritti del minore*, Milano, Guerini 1995.
- G.B. Sgritta, *La condizione dell'infanzia*, Milano, Angeli 1988.